

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Harry's New York Bar SA (causa T-84/14); e Harrys Pubar AB (interveniente dinanzi al Tribunale nella causa T-97/14)

### Oggetto

Due ricorsi proposti contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 14 novembre 2013 (procedimenti riuniti R 1038/2012-1 e R 1045/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra l'Harrys Pubar AB e l'Harry's New York Bar SA.

### Dispositivo

- 1) Nella causa T-84/14, i punti 1 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 novembre 2013 (procedimenti riuniti R 1038/2012-1 e R 1045/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra l'Harrys Pubar AB e l'Harry's New York BAR SA, sono annullati.
- 2) Nella causa T-97/14, il ricorso dell'Harry's New York Bar è respinto.
- 3) L'Harry's New York Bar è condannata a sopportare le proprie spese, i due terzi delle spese dell'Harrys Pubar sostenute da quest'ultima nel procedimento dinanzi al Tribunale, nonché quelle sostenute dall'Harrys Pubar nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI. L'UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché un terzo delle spese dell'Harrys Pubar sostenute da quest'ultima nel procedimento dinanzi al Tribunale.

<sup>(1)</sup> GU C 135 del 5.5.2014.

### Sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2016 — Calberson GE/Commissione

(Causa T-164/14) <sup>(1)</sup>

*(«Clausola compromissoria — Programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Russia — Fornitura di carni bovine — Inadempimento del contratto da parte dell'organismo d'intervento — Diritto applicabile — Prescrizione — Svincolo tardivo di determinate garanzie di fornitura — Pagamento parziale di una fattura di trasporto — Pagamento insufficiente in valuta estera di determinate fatture — Interessi moratori»)*

(2016/C 111/24)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: Calberson GE (Villeneuve-Garenne, Francia) (rappresentanti: T. Gallois e E. Dereviankine, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e I. Galindo Martín, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese, (rappresentanti: D. Colas e C. Candat, agenti)

**Oggetto**

Ricorso, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, diretto a ottenere la condanna della Commissione al risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito a seguito di inadempienze asseritamente commesse dall'organismo d'intervento nell'ambito dell'esecuzione di un appalto vertente sul trasporto di carni bovine destinate alla Russia conformemente al regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione, del 18 gennaio 1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 14, pag. 13), e al regolamento (CE) n. 1799/1999 della Commissione, del 16 agosto 1999, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia (GU L 217, pag. 20)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Calberson GE è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 184 del 16.6.2014.

**Sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2016 — Jannatian/Consiglio**

(Causa T-328/14) <sup>(1)</sup>

**(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Restrizione in materia di ammissione — Ricorso di annullamento — Non luogo a statuire — Responsabilità extracontrattuale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Danno morale»)**

(2016/C 111/25)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Mahmoud Jannatian (Teheran, Iran) (rappresentanti: I. Smith Monnerville e S. Monnerville, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Naert e M. Bishop, agenti)

**Oggetto**

Da un lato, ricorso di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC (GU L 281, pag. 81); del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 350/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012, (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, e (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 (rispettivamente GU L 110, pag. 17, GU L 208, pag. 2, GU L 282, pag. 16, GU L 356, pag. 55, GU L 156, pag. 3, GU L 316, pag. 1 e GU L 119, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito.